

TRIBUNALE DI TRENTO
(Legge 21.2.1989 n. 99)

Atti 20 05 14

RISCOSSIE 2176
A MEZZO MARCHE

Copie autentiche pag.

IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TRENTO

Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr. GIUSEPPE SERAO alla pubblica udienza del 04.02.14 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

_____ , nata a _____ () il _____ residente in _____ () , fraz. _____ , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maristella PAJAR del Foro di Trento, sito in Trento, via Giovanelli n. 2

- difesa di fiducia dagli avvocati Jutta PEDRI del Foro di Bolzano e Maristella PAJAR del Foro di Trento. LIBERA ASSENTE

IMPUTATA

in ordine al reato di cui all'art. 574 bis c.p. perché madre di _____ , nata a _____ il _____ , sottraeva quest'ultima al padre _____ , genitore esercente la potestà dei genitori, conducendola e trattenendola in Germania contro la volontà del medesimo genitore, impedendo a quest'ultimo l'esercizio della potestà genitoriale sulla minore.

Fatti commessi in _____ , dallo _____ ..

Identificata la persona offesa in:

_____ , nato a _____ il _____ , residente in _____ (TN), fraz. _____ elettivamente domiciliato presso l'avv. Andrea ANTOLINI del Foro di Trento, con studio in Tione di Trento, viale Dante n. 19

Conclusioni: PM. chiede la condanna con la concessione delle generiche a mesi 8 di reclusione. La P.C. chiede la condanna ad equa pena, con risarcimento dei danni come da conclusioni e nota spese che deposita, con la concessione della sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento del risarcimento del danno. Difesa: chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o con altra formula; in subordine applica le generiche nel minimo edittale con i benefici di legge.

SENT. N. 108/14

R.G. N. 30064/13

Ex TIONE
N.R. N. 191/12

SENTENZA
del 04.02.2014

DEPOSITATA il
5 MAG. 2014

IL CANCELLIERE
Alfonsina Potta

AVVISO al P.G. il

ESTRATTO CONTUMACIALE

notificato il

IRREVOCABILE il

ARTT. 27-28-29

il

REDATTA SCHEDA il

CAMPIONE PENALE

N.

di reato scaturita dalla querela presentata dalla _____ (cfr.:
) contro il _____ l'8.11.2011 ed il decreto della Corte di
Appello di Trento, Sezione Specializzata per i Minorenni, dd. 19.9.2013
che aveva respinto il reclamo del predetto, avverso il decreto emesso il
13-21.9.2012 dal locale Tribunale per i Minorenni con cui era stato
deciso l'affidamento esclusivo della minore _____, alla madre
odierna imputata con collocamento presso la stessa, in Germania.

Prima di passare al merito si reputa necessario premettere
alcune considerazioni di natura giuridica in ordine al reato in questione
che è stato introdotto nell'ordinamento, dall'art. 3 ventinovesimo
comma, lettera b) della L. n.° 94/2009.

Trattasi, com'è noto, di un delitto doloso comune, procedibile
d'ufficio e punito con la reclusione da uno a quattro anni, la cui
fattispecie oggettiva, è integrata dalla condotta di chi sottrae un minore
al genitore esercente la potestà genitoriale o al tutore, conducendolo o
trattenendolo all'estero contro la volontà dello stesso genitore o tutore ed
impedendo a questi ultimi, l'esercizio della potestà.

Tale figura di reato si caratterizza, quindi, come ipotesi
speciale dei delitti di sottrazione consensuale di minorenni di cui all'art.
573 e di sottrazione di persone incapaci di cui all'art. 574 c.p. dai quali
mutua, in larga parte, l'elemento oggettivo.

A ben guardare l'art. 574 *bis* c.p., non configura la condotta
di trattenimento come alternativa a quella di sottrazione, come invece
avviene per i citati articoli 573 e 574, bensì, come mera specificazione
di una delle modalità di consumazione di quest'ultima, nel senso che
anche per l'art. 574 *bis* c.p. l'oggetto dell'incriminazione, si riduce
all'alternativa tra la condotta di chi conduce, illegittimamente, il minore
dal luogo in cui si trovava ad un altro e quella di chi trattiene
illegittimamente il minore nel luogo in cui questi si trovava
legittimamente.

Richiamando, quindi, la più recente giurisprudenza sull'elemento
oggettivo delle diverse fattispecie di sottrazioni di minori, può ritenersi
che anche per l'art. 574 *bis* c.p. richieda per la sua consumazione che la
condotta venga protratta per un periodo di tempo apprezzabile, non
assumendo rilevanza penale la sottrazione momentanea, inidonea a
determinare la lesione del bene giuridico tutelato.¹

¹(cfr.: Cass. sez V ^ 8 luglio 2008, Sallis in C.E.D. Cass., RV 241637).

Un ulteriore elemento di omogeneità tra il delitto introdotto con l'art. 574 *bis* c.p. e quelli di cui agli artt. 573 c.p. e 574 c.p., attiene all'oggetto giuridico secondo cui i reati in materia di sottrazione di minori sono plurioffensivi combinando la tutela del minore a quella del complesso dei diritti e dei doveri che comporta l'esercizio della potestà genitoriale.²

La giurisprudenza ha tradizionalmente fondato l'identificazione delle potestà genitoriale quale oggetto della tutela ponendo l'accento su di un altro elemento costitutivo delle fattispecie previste dagli artt. 573 e 574 c.p. e, cioè, il dissenso del titolare della potestà medesima e conseguentemente a ritenere connotazione necessaria -ancorché formalmente inespressa- della sottrazione l'impedimento all'esercizio di tale potestà.³

L'art. 574 *bis* c.p. ripropone il dissenso del genitore o del tutore quale presupposto della sottrazione penalmente rilevante, ma rispetto al passato, recepisce l'impostazione seguita dalla giurisprudenza ed espressamente richiede per la tipicità della condotta, che la stessa impedisca, in tutto o in parte, l'esercizio della potestà parentale ai titolari della medesima. per cui nell'economia della fattispecie la tutela della potestà genitoriale un carattere prevalente, ancorché non necessariamente esclusivo ed in tal modo traduce la dichiarata volontà del legislatore di arginare il fenomeno della sottrazione "internazionale", quale strumento di risoluzione dei conflitti nelle coppie "miste" di genitori.

In proposito, il legislatore non ha, peraltro, ritenuto necessario precisare che il reato possa essere commesso anche da uno dei genitori in danno dell'altro, ritenendo l'ipotesi, comunque, tipizzata dalla formula normativa adottata, come si evince dalla previsione del terzo comma dell'art. 574 *bis* c.p..

Ed, infatti, sul punto la giurisprudenza formatasi successivamente alla riforma del diritto di famiglia del 1975, è univocamente orientata nell'affermare la rilevanza penale della sottrazione perpetrata da uno dei

²(cfr. *ex multis*: Cass. sez VI ^ 8 gennaio 2003, Attolino, ivi RV 2259930).

³(cfr. *ex multis* : Cass. sez VI ^, 4 marzo 2002, Staller, ivi RV 221931; Cass. sez VI ^, 18 febbraio 2008, Cipullo, ivi, RV 239880).

genitori, se non titolare esclusivo della potestà genitoriale, come era avvenuto nella fattispecie concreta. ⁴

L'elemento effettivamente specializzante che distingue la nuova fattispecie da quelle precedenti è, invece, rappresentato dall'ulteriore particolare connotazione che assume la condotta di sottrazione, la quale, deve necessariamente esitare nel procurato espatrio o nel trattenimento del minore in territorio estero.

Per concludere, la sottrazione del minore, già penalmente rilevante ai sensi dell'art. 573 c.p. o dell'art 574 c.p., integra il più grave reato dell'art 574 *bis* c.p. solo nel momento in cui lo stesso varchi i confini del territorio nazionale, circostanza che consente di ritenere, comunque, commesso in Italia il reato, giacché nel territorio dello Stato viene consumata -se si preferisce anche solo in parte- l'azione tipica.

Ciò premesso in diritto, alla luce degli atti contenuti nel fascicolo dibattimentale, la vicenda può così essere, ricostruita e ritenuta dimostrata nei seguenti termini: **a)** nel corso dell'anno 2004, dopo che si erano in precedenza conosciuti per la comune passione per il trekking ippico, _____ con il figlio _____, avuto dal precedente matrimonio con _____, iniziavano a convivere in Villa Rendena nella casa della parte offesa, in cui viveva anche il figlio della stessa, _____; **b)** il 15.11.2008 dalla loro unione, nasceva la piccola _____; **c)** la vita familiare procedeva, in modo assolutamente sereno e normale, seppur con qualche screzio dialettico del tutto fisiologico circa la gestione del *menage* quotidiano e la bimba dal settembre '11, iniziava a frequentare, proficuamente, il nido di Spiazzo Rendena, dove si era ben integrata, mostrando un atteggiamento del tutto solare e positivo, come riferito da tutte le insegnanti ed il personale della struttura; **d)** il giorno 8.11.2011, senza avvisare alcuno, né tanto meno fornire spiegazioni al compagno _____, padre di _____ ed in modo assolutamente unilaterale e sorprendente, per tutti coloro che frequentavano la famiglia _____ la stessa, dopo aver presentato la generica querela in atti, per minacce alla Stazione Carabinieri di Tione di Trento contro il _____ nella quale aveva utilizzato, strumentalmente, il precedente cognome da sposata _____ caricava i figli _____ e la piccola _____ che all'epoca non

fine

⁴(cfr. *ex multis*: **Cass.** sez. VI ^, 4 luglio 2002, Zanta **ivi**, RV 222024; **Cass.** sez. V ^, 8 luglio 2008, Sailis **cit.**).

aveva, neppure, compiuto tre anni, sulla propria vettura, ritornando dai genitori in Germania a Memmersdorf-Drosendorf, cioè, un luogo lontano circa 700 km. da Villa Rendena; e) la [redacted] si limitava poi, ad informare [redacted], figlio della parte civile e l'insegnante [redacted] della propria decisione che, a quel punto, appariva irrevocabile e definitiva; f) i numerosi tentativi posti in essere dal [redacted], anche per il tramite del comune amico [redacted] residente a Monaco, per farla ragionare-recedere restavano inutili, per l'atteggiamento assai risoluto della prevenuta che tornava in Villa Rendena, soltanto, per recuperare i propri effetti personali e gli animali precisando che la parte offesa ben poteva rivedere la figlia, ma solo in Germania, dove stava crescendo, floridamente, con lei ed i suoi familiari materni.

In via preliminare, questo Giudice osserva che è assolutamente pacifico che la parte offesa possa testimoniare nel processo penale anche se costituita parte civile, come è avvenuto, nel caso di specie.⁵

In proposito, si osserva che le dichiarazioni della parte offesa [redacted]⁶ si ritengono attendibili, sia in quanto intrinsecamente dettagliate, precise, esenti da contraddizioni ed illogicità, nonché, rese con sicurezza, senza inquietudine o animo avverso ed in quanto ampiamente e convintamente confermate dai racconti dei testi [redacted]⁷, [redacted]⁸, [redacted]⁹, [redacted]¹⁰, tutte, qualificate ed attendibili insegnati, presso il nido di Spiazzo Rendena frequentato dalla piccola [redacted], nonché, di [redacted]¹¹, [redacted]¹², [redacted]

fin

⁵ (cfr. *ex multis*: **Cass.** 31 gennaio 2001 n.° 10155; **Corte Cost.** ord. n.° 82/04).

⁶ (cfr.: **deposizione** [redacted] resoconto stenografico ud. dd, 8.10.2013 pagg. nn.° 4-16).

⁷ (cfr.: **deposizione** [redacted] resoconto stenografico ud. 8.10.2013 pagg. nn.° 22-24).

⁸ (cfr.: **deposizione** [redacted] I resoconto stenografico ud. 8.10.2013 pagg. nn.° 25-26).

⁹ (cfr.: **deposizione** [redacted] resoconto stenografico ud. 8.10.2013 pagg. nn.° 27-30).

¹⁰ (cfr.: **deposizione** [redacted] resoconto stenografico ud. 8.10.2013 pagg. nn.° 30-38).

¹¹ (cfr.: **deposizione** [redacted] I, resoconto stenografico ud. 13.10.2013 pagg. nn.° 39-47).

¹² (cfr.: **deposizione** [redacted] , resoconto stenografico ud. 13.10.2013 pagg. nn.° 47-58).

¹³ e ¹⁴ ed in parte, relativamente alla ordinaria *routine* familiare del nucleo, anche dalle affermazioni della teste indicata dalla difesa, ¹⁵.

Ad ulteriore conferma di ciò, si aggiunga quanto riferito dall'ulteriore teste, particolarmente qualificata dal punto di vista soggettivo, perché appartenente alla Polstato ¹⁶.

Tali dichiarazioni, pertanto, superano positivamente quel rigoroso vaglio di attendibilità riservato -come vuole la consolidata giurisprudenza di legittimità- alla deposizione testimoniale della persona offesa.

Operate tali doverose considerazioni, ad avviso del Tribunale, dall'esame degli atti processuali emerge con sicura evidenza, la dimostrazione della penale responsabilità della prevenuta in ordine al delitto contestato, tenuto conto della condotta unilaterale ed arbitraria posta in essere dalla stessa, in totale spregio dei diritti-doveri-aspettative del padre, odierna parte civile e senza che la situazione presentasse, realmente, una qualche seria criticità e/o pericolo, per l'incolumità sua e dei figli ^{1 e}.

In tal senso, militano dichiarazioni puntuali e circostanziate dei testi sopra richiamati, laddove, le circostanze rappresentate dai familiari ¹⁷, ¹⁸, ¹⁹ e dai testi ²⁰, ²¹ e ²², introdotti dall'imputata, circa la sua manifestata tristezza per l'inaridimento del rapporto con il ²² prima della "fuga",

¹³ (cfr.: deposizione ¹³, resoconto stenografico ud. 8.10.2013 pagg. nn.° 59-64).

¹⁴ (cfr.: deposizione ¹⁴, resoconto stenografico ud. 13.10.2013 pagg. nn.° 64-72).

¹⁵ (cfr.: deposizione ¹⁵, resoconto stenografico ud. dd. 18.12.2013 pagg. nn.° 24-31).

¹⁶ (cfr.: deposizione ¹⁶, resoconto stenografico ud. dd. 13.10.2013 pagg. nn.° 16-22).

¹⁷ (cfr.: deposizione ¹⁷, resoconto stenografico ud. dd. 18.1.2013 pagg. nn.° 3-15).

¹⁸ (cfr.: deposizione ¹⁸, resoconto stenografico ud. dd. 19.1.2013 pagg. nn.° 15-23).

¹⁹ (cfr.: deposizione ¹⁹, resoconto stenografico ud. dd. 19.1.2013 pagg. nn.° 41-47).

²⁰ (cfr.: deposizione ²⁰, resoconto stenografico ud. dd. 19.1.2013 pagg. nn.° 37-41).

ovvero, l'asserito timore derivante dai semplici sguardi ricevuti dal compagno e ritenuti, genericamente, "cattivi-torvi", ma sprovvisti di qualsivoglia riscontro oggettivo, non possono assumere alcuna valenza scriminante per l'illecita condotta realizzata dalla [redacted] che, sotto il profilo soggettivo dimostra, anzi, una qualche premeditazione, se non una propensione alla reiterazione, ove, si osservi la strumentale querela sporta con il nome del precedente coniuge prima di partire per la Germania e la ripetizione di una modalità di definizione dei propri rapporti sentimentali, in modo radicale se non brutale, come era già avvenuto in passato con il [redacted] padre di [redacted], anch'egli accolto nella casa della parte offesa, in Villa Rendena.

Allo stesso modo, alcun rilievo possono, in questa sede, assumere le considerazioni svolte dal Tribunale per i Minorenni di Trento recentemente confermate, in sede di gravame, su cui era stato dato conto in precedenza né, che la bimba, al pari, della madre sembrano essere "rifiorite" in Germania nell'attuale migliore situazione familiare, attesa l'avvenuta commissione del delitto *de quo* posto in essere, in danno del padre della minore, [redacted].

Secondo questo Giudice, il quadro accusatorio è, quindi, assolutamente certo ed univoco essendo del tutto pacifica la materialità della condotta criminosa contestata, nonché, l'attribuibilità della stessa all'imputata, va affermata la penale responsabilità della medesima in ordine al reato contestato previsto e punito dall' art. 574 *bis* c.p.,.

Alla luce dei criteri valutativi enunciati dall'art. 133 c.p. e, segnatamente, tenuto conto della rilevante gravità del fatto e dell'intensità del dolo manifestato, previa concessione delle attenuanti generiche per le buone condizioni sociali e lavorative e per l'assoluta incensuratezza della prevenuta (cfr.: **foglio n.° 1**), la pena equa pena equa alla quale il [redacted] deve essere condannata, è stabilita in otto mesi di reclusione, oltre alle spese ex art. 535 c.p.p. (P.B = 1 anno di reclusione -1/ 3 ex art. 62 *bis* c.p.).

²¹ (cfr.: **deposizione** [redacted] resoconto stenografico ud. dd. 19.1.2013 pagg. nn.° 32-37).

²² (cfr.: **deposizione** [redacted] resoconto stenografico ud. dd. 19.1.2013 pagg. nn.° 48-51).

L'assoluta assenza di precedenti desunta dal certificato penale (cfr.: **foglio n.° 1**), l'entità della sanzione irrogata e la conseguente prognosi favorevole permettono la concessione alla [redacted] del beneficio di cui all'art. 163 c.p., nonché, trattandosi di prima condanna, anche di quello ex art. 175 c.p..

Il Tribunale deve, inoltre, disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 574 *bis* terzo comma c.p. la sospensione della potestà genitoriale della [redacted] per mesi 16, disponendo la trasmissione al Tribunale per i Minorenni in sede, per quanto di competenza, ex art. 34 ultimo comma c.p. (cfr.: verbali di udienza, deposizioni testimoniali e sentenza).

Relativamente alla domanda civilistica, questo Giudice rileva che il danno morale è *in re ipsa* quale conseguenza del reato commesso dal [redacted] in base al combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p..

Il primo stabilisce il principio della risarcibilità del danno non patrimoniale (o morale) nei casi determinati dalla legge; il secondo prevede, espressamente, il risarcimento di questa tipologia di danno a carico del responsabile per fatti penalmente rilevanti.

Il prevenuta deve essere, quindi, condannata in favore della parte civile al risarcimento integrale di tutti i danni subiti per la cui valutazione quantitativa si reputa necessaria una più approfondita indagine del giudice civile anche per i riflessi connessi alla perdita affettiva della figlia minore ed attesa la natura plurioffensiva del reato in oggetto, mentre si reputa equo concedere una provvisoria, immediatamente, esecutiva di complessivi ventimila euro (€ 20.000,00), tenuto conto dell'avvenuta commissione del reato per danno non morale e ritenuta la raggiunta dimostrazione delle spese necessarie al [redacted] per affrontare le trasferte in terra tedesca nel gravoso tentativo di conservare il rapporto con la piccola

L'imputata va, infine, condannata *ope legis* anche al rimborso delle spese di costituzione e di patrocinio sostenute dalla parte civile [redacted], che si liquidano, in complessivi € 6.783,54.

La natura problematica degli argomenti trattati, impone la fissazione del termine di novanta giorni per il deposito delle motivazioni.

Sul punto, la Suprema Corte ha stabilito che "*In tema di stesura della motivazioni della sentenza, il giudice che ritenga di avvalersi del*

termine più lungo di cui all'art. 544 comma 3 c.p.p., ha solo l'onere di indicare tale termine nel dispositivo senza necessità di particolari formule che diano atto della scelta effettuata in relazione alla particolare complessità delle motivazione" ²³.

P. Q. M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara l'imputata colpevole del reato ascritto e con le att. gen., la condanna alla pena di 8 mesi di reclusione, oltre alle spese.

Pena sospesa e non menzione.


Ai sensi dell'art. 574 bis c.p. dispone la sospensione della potestà genitoriale della _____, per mesi 16 disponendo la trasmissione al Tribunale per i Minorenni in sede per quanto di competenza ex art. 34 ult. c. c.p. (verbali deposizioni e sentenza).

Condanna, inoltre, l'imputata al risarcimento dei danni arrecati alla p. c. _____ da quantificarsi in un separato giudizio civile concedendo una provvisionale immediatamente esecutiva di € 20.000,00 ed alla rifusione delle spese di costituzione e di patrocinio che si liquidano in complessivi € 6.783,54.

Ai sensi dell'art. 544 3° c. c.p.p. assegna giorni 90 per il deposito.

Trento lì, 4 febbraio 2014.

II GIUDICE
(Dott. Giuseppe SERAO)



²³ (cfr.: Cass. sez. IV ^, 2 giugno 2000, n.° 6504, De Stefani G. e altri).